

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SPECIALE Le novità del Decreto Crescita

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Torna il super ammortamento Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.
Articolo 2	Revisione mini Ires Viene integralmente riscritta, a mezzo dell'abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è ridotta: - dell'1,5% per il 2019;

<p>Articolo 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - del 2,5% per il 2020; - del 3% per il 2021 e - del 3,5% a decorrere dal 2021. <p>Viene prevista l'estensione dell'agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.</p> <p>Ai fini della mini Ires:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; - l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. <p>È previsto che per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.</p> <p>In caso di adesione al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.</p> <p>La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.</p> <p>In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.</p> <p>Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Deducibilità Imu</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap), nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 per il 50%; - 2020 e 2021 per il 60%; - dal 2022 per il 70%.

<p>Articolo 6</p>	<p>Regime dei forfettari</p> <p>Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, applicare le ritenute.</p> <p>Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l'obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. flat tax.</p>
<p>Articolo 7</p>	<p>Recupero edilizio</p> <p>Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi.</p> <p>In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.</p>
<p>Articolo 10, commi 1 e 3</p>	<p>Detrazione risparmio energetico</p> <p>Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati.</p> <p>Lo stesso fruisce del rimborso in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Vendite con piattaforme digitali</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; - numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

<p>Articolo 13</p>	<p>Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.</p> <p>Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio.</p> <p>Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.</p> <p>Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.</p> <p>Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all’invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p>Articolo 15</p>	<p>Definizione agevolata tributi locali</p> <p>Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 - 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.</p> <p>In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto sul proprio sito <i>internet</i>.</p> <p>Il provvedimento stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; - modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata; - termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; - termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. <p>Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p>La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.</p>
<p>Articolo 35</p>	<p>Obblighi informativi erogazioni pubbliche</p> <p>A partire dall'esercizio finanziario 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale; - associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; - associazioni, Onlus e fondazioni; - cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998

<p>Articolo 35</p>	<p>devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.</p> <p>I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.</p> <p>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.</p> <p>L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.</p> <p>Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.</p>
--------------------	---

Articolo 49	<p>Credito di imposta partecipazione fiere internazionali</p> <p>Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.</p> <p>Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis.</p> <p>Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:</p> <ul style="list-style-type: none">- tipologie di spese ammesse al beneficio;- procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;- elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
-------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta